

 <p>COMUNE DI MANTOVA</p>	 <p>Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU</p> <p>Capitolato speciale descrittivo prestazionale</p>	<p>Doc. 2</p>
--	---	---------------

“NEXT GENERATION EU – PNRR- RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160/2019 E DPCM 21-01-21” M5C2 investimento 2.1.

INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTI CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA'. QUARTIERE TE BRUNETTI – AREA TE.

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO CONGIUNTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI NR. 7 INTERVENTI, EX ART. 59 DEL D.LGS 50/2016 E SMI (c.d. Appalto Integrato)

PREMESSE

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021, pubblicato su GURI, serie generale n. 56, è stata definita l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 42 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022).

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 avente per oggetto: "Legge 27.12.2019 n. 160 e DPCM 21.01.2021 - Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale" sono state approvate le opere successivamente candidate con il relativo CUP in data 31.05.2021;

Con il Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, con i relativi allegati 1,2,3 e 4 recante: "Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 Investimento 2.1 del 04/04/2022" sono stati assegnati i contributi alle opere del Comune di Mantova candidate in data 31.05.2021

In data 18.05.2022 è stata assunta la deliberazione della Giunta Comunale n. 133 ad oggetto "NEXT GENERATION EU - PNRR_RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N.160 / 2019 E D.P.C.M. 21.01.21. APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA ' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL ' INTERNO DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 04-04-2022 AI FINI DELLA MODIFICA DEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024- ANNUALITA ' 2022,

Con la determinazione dirigenziale n.1326 del 26.05.2022: NEXT GENERATION EU - PNRR_RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160 / 2019 E D.P.C.M. 21 - 01 - 21. INTERVENTI DEL COMUNE DI MANTOVA FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL ' INTERNO DI CONCERTO CON IL CAPO DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 04-04-2022 - SOTTOSCRIZIONE ATTO DI ACCERTAMENTO DI ENTRATA, sono stati accertati i contributi delle opere del comune di Mantova;

DATO ATTO che, nello specifico l'Amministrazione ha individuato alcune aree/quartieri della città in cui intervenire e, per quanto riguarda le necessità di ricucitura socio urbanistica e rigenerazione del Quartiere Te Brunetti con il contesto urbano della città, sono stati individuati i seguenti interventi:

	Intervento	CUP	Costo totale di progetto	Contributo PNRR_ Rigenerazione Urbana
1	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn - Monselice	I61B21001740001	€ 1.000.000,00	€ 928.673,92
2	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese - Ferrovia Mn - Monselice	I65F21000180001	€ 1.200.000,00	€ 1.115.597,47
3	Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te	I67H21001150001	€ 700.000,00	€ 671.836,30
4	Riqualificazione Viale Delle Aquile	I67H21001160001	€ 500.000,00	€ 481.165,64
5	Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti	I67H21001170001	€ 620.000,00	€ 595.097,36
6	Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro	I64E21001780001	€ 2.500.000,00	€ 2.340.912,00
7	Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo Te	I64E21001790001	€ 1.100.000,00	€ 1.015.966,40

CONSIDERATO CHE:

- L'art. 2 dell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero dell'Interno "Termini di attuazione del progetto, milestone e target" prevede il seguente impegno da parte del Soggetto Attuatore (Comune di Mantova):

- a) stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro **31/07/2023**;
- b) pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro **30/09/2024**;
- c) terminare i lavori entro **31/03/2026**

-al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) è stato dichiarato la previsione dell'iter dei progetti come da file allegato (allegato CL2 cumulativa Pge.12366/2023)

CONSIDERATO CHE:

- che la predisposizione di procedure di affidamento distinte per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione richiederebbe maggiori tempistiche rispetto all'affidamento tramite gara unica della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori;
- con riferimento all'effettiva incidenza sui tempi di realizzazione dell'opera, collocare la progettazione esecutiva in capo all'operatore economico che realizzerà i lavori consentirà non solo una riduzione dei tempi di progettazione ma soprattutto garanzia di piena rispondenza del progetto a quanto eseguibile e viceversa, riducendo quindi i tempi per eventuali adeguamenti e/o varianti in fase esecutiva
- risulta pertanto necessario affidare con appalto integrato ai sensi dell'art. 59 del d.lgs.50/2016 come derogato dal DL 77/2021 (cd. Decreto semplificazioni bis) convertito nella L. 108/2021 sino al 30 giugno 2023, i predetti interventi;

VISTE le premesse sopra indicate, si ritiene indispensabile procedere con l'indizione di una procedura di affidamento di appalto integrato con individuazione di un unico operatore di idonei requisiti tecnico operativi in grado di farsi carico di una progettazione organica ed unitaria dei 7 interventi e della relativa esecuzione nelle tempistiche imposte dal Bando (che recepisce le direttive del PNRR).

Le Linee guida MIMS, redatte nel luglio 2021, ed in coerenza con quanto disposto normativamente dal DL 77/2021 – art. 48 - individuano nello strumento dell'appalto integrato di progettazione, ed esecuzione delle opere la modalità operativa preferenziale per l'attuazione del PNRR.

Le stesse forniscono addirittura indicazioni circa l'utilizzo del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica opportunamente integrato con alcune elaborati previsti nei livelli successivi di progettazione, che consente di ottemperare alle esigenze, da una parte di individuare l'operatore economico mediante

procedure di evidenza pubblica, dall'altro di ridurre quanto più possibile i tempi amministrativi della gara, vigendo la milestone imposta dal PNRR di concludere le opere entro il **31/06/2026**.

Nel caso in oggetto, sia per la delicatezza dell'area di intervento collocata all'interno del Buffer Unesco ed assoggettata a vincoli di tutela di bene culturale di cui al DLGs 42/2004 che per la necessità di formulare scelte progettuali quanto più blindate sotto il profilo sia architettonico che della quantificazione economica, si è valutato più opportuno porre a base di gara il progetto definitivo, demandando all'operatore unico la predisposizione del progetto esecutivo e la relativa esecuzione.

Gli interventi, che sono stati individuati singolarmente per mera necessità operativa di candidatura al bando (il cui esito complessivo favorevole, peraltro, non era scontato) sono localizzati nella stessa area (come evidenziati in planimetria), rappresentano un insieme eterogeneo di interventi che assolvono, nel loro insieme, alle finalità generali del bando e necessitano di una cantierizzazione organica ed unitaria da parte di un unico operatore di idonei requisiti. Tale presupposto consente l'ottimizzazione delle fasi lavorative, l'eliminazione del rischio di interferenza tra operatori differenti, l'ottimizzazione dei costi della sicurezza nonché la perfetta programmazione degli interventi in coerenza con le tempistiche (Milestone) imposte dal bando e discendenti dalle modalità generali di attuazione dei Fondi PNRR. L'operatore unico, redigendo la progettazione esecutiva in maniera unitaria, nella logica di una gestione organica dello stesso, ha la possibilità, già nella stessa fase di redazione del progetto, di programmare tutte le attività del cantiere, dall'approvvigionamento dei materiali all'individuazione dei subappaltatori, all'organizzazione aziendale di personale, maestranze e mezzi d'opera.

In sostanza, i tempi di predisposizione del progetto rappresentano un'economia gestionale indispensabile per l'avvio coordinato dei lavori e, di conseguenza, per il raggiungimento delle Milestone fissate dal PNRR. Peraltro, gli interventi individuati ai punti 5) 6) 7) sono opere di riordino/riqualificazione di pavimentazioni, stradali e di altro genere, che circondano gli edifici esistenti, alcuni dei quali oggetto di contemporaneo intervento: stante le tempistiche imposte dal bando, non sarebbe possibile sottoscrivere un contratto disgiunto dagli altri interventi e con diverso operatore in quanto, materialmente, tali opere vanno realizzate per ultime, dopo l'ultimazione degli interventi contigui, per evitare il relativo danneggiamento da parte dei mezzi d'opera in azione sugli altri cantieri.

Amministrativamente parlando, la scelta di procedere con modalità di gara differenti da quella proposta per l'individuazione di un operatore unico (singole procedure negoziate ovvero appalto unico con possibilità di aggiudicazione dei singoli lotti da parte di operatori differenti) comporterebbe maggiori rischi per l'amministrazione di perdita, in tutto o in parte dei finanziamenti assegnati in quanto:

- non ci sono i tempi tecnici per la redazione della progettazione esecutiva per cui necessariamente le procedure devono essere di appalto integrato di progettazione esecutiva e realizzazione opere;
- non ci sono i tempi amministrativi né il personale (anche esterno) per costituire una pluralità di commissioni di gara di procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa;
- per le tempistiche imposte dal bando (Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro **31/07/2023**) si perderebbero certamente i finanziamenti assegnati relativi agli interventi 5), 6) e 7), che vanno realizzati per ultimi (non è possibile procrastinare la consegna lavori di almeno 2 anni),

I 7 interventi finanziati DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE – ricadono nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR

Componente-Misura- Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale:

n. lotto	Descrizione servizi/beni	Cup	CIG	Valore a base di gara	Oneri sicurezza	Spese progettazione	Totale
1	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice	I61B21001740001	9535785AB6	€ 577.851,21	€ 29.232,92	€ 18.000,00	€ 625.084,13
2	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese – Ferrovia Mn-Monselice	I65F21000180001	95358142A7	€ 730.073,75	€ 33.184,98	€21.000,00	€ 784.258,73
3	Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te	I67H21001150001	954351775D	€ 528.583,67	€11.416,33	€ 15.710,16	€ 555.710,16
4	Riqualificazione Viale delle Aquile	I67H21001160001	954355785F	€ 285.319,61	€ 9.680,39	€5.845,08	€ 300.845,08
5	Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti	I67H21001170001	9543619B88	€ 443.259,69	€ 12.740,31	€ 13.798,47	€ 469.798,47
6	Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro	I64E21001780001	9543648379	€ 2.235.000,00	€ 69.488,64	€ 61.706,63	€ 2.366.195,27
7	Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE	I64E21001790001	954368412F	€ 994.986,68	€ 96.152,00	€31.580,94	€ 1.122.719,62
	Totale			€ 5.795.074,61	€ 261.895,57	€ 167.641,28	€ 6.224.611,46

Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con **Decisione di esecuzione** (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa

L'Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale, in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che: *"L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura."* Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l'obiettivo **M5C2-12** di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026.

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 sono associati all'**Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA** in MWh/anno.

I 7 interventi oggetto del presente appalto concorrono agli obiettivi sopradelineati come puntualmente indicato nell'apposito allegato protocollo .nr. 12367/2023 (CL3 cumulativa)

Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 non contribuiscono **all'obiettivo climatico o digitale** come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241.

- Con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari generali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 *"Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1. del 04/04/2022"* sono stati assegnati al Comune di Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate in data 31/05/2021;

- Tutti gli interventi proposti sono stati ammessi a finanziamento e con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 l'Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute prot. Min. Int. D.C.F.L. TBEL n. 0081528 del 09/05/2022 e n. 0081513 del 09/05/2022) – i singoli atti convenzionali d'obbligo;

- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità tecnica ed economica degli interventi finanziati con Decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022, ai fini della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 annualità 2022;

INDICE

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO	10
ART. 1 - Oggetto dell'appalto	10
ART. 2 - Ammontare dell'appalto e aggiudicazione	12
ART. 3 - Norme regolatrici dell'appalto	14
ART. 4 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - DNSH -Disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili di cui al d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021	15
1.Principio del DNSH.....	15
2 Disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili.....	15
ART. 5 - Prestazione del contratto	17
CAPO II - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE	17
ART. 6 - Modalità di redazione, oggetto e termini dei progetti esecutivi	17
ART. 7 - Inderogabilità dei termini consegna della progettazione esecutiva	19
ART. 8 - Ritardo nella progettazione esecutiva e relative penali	20
ART.9 - Approvazione della progettazione esecutiva	20
ART. 10 - Redazione del piano di sicurezza	20
ART. 11 - Proprietà' dei progetti	21
ART. 12 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma	22
ART. 13 - Consegna ed inizio dei lavori	23
ART. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori	23
ART. 15 - Proroghe	24
ART. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori	25
ART. 17 - Sospensioni Ordinate Dal Rup	25
ART. 18 - Penale per ritardi	25
ART. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione dei lavori	26
ART. 20- Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini	27
CAPO III - DISCIPLINA CONTRATTUALE	28
ART. 21 - Modalità di stipula del contratto	28
ART. 22- Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere	28
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA	29
ART. 23 – Anticipazione	29
ART. 24 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione	30
ART. 25 - Pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori	30

ART. 26 - Conto finale e rata di saldo.....	31
ART. 27 - Revisione prezzi.....	32
ART. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	32
ART. 29 – Subappalto.....	33
ART. 30- Pagamento ai subappaltatori	36
CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	37
ART. 31 - Lavori a corpo.....	37
Art. 32- Lavori a misura	37
ART. 33 - Lavori in economia	37
CAPO VI- CAUZIONI E GARANZIE.....	38
ART. 34 - Garanzia definitiva	38
ART. 35 - Riduzione delle garanzie	39
ART. 36- Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore.....	39
ART. 37 - Polizza di responsabilità civile professionale del progettista.....	40
CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE	40
ART. 38 – Modifiche del contratto	40
ART. 39- Varianti per errori od omissioni progettuali.....	41
ART. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.....	41
ART. 41– Piano sicurezza e di coordinamento (PSC)	41
ART. 42 – Piano operativo sicurezza (POS)	42
ART. 43 – Osservanza e attuazione piani sicurezza	42
CAPO VIII – CONTROVERSIE -ESECUZIONE D'UFFICIO-MANODOPERA.....	43
ART. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.....	43
ART. 45 - Accordo bonario – Arbitrato.....	46
ART. 46- Definizione delle controversie.....	46
ART. 47- Collegio consultivo tecnico	47
ART. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	47
CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE, PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL'OPERA.....	48
ART. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	48
ART. 50- Termini per il collaudo	48
ART. 51- Presa in consegna dei lavori ultimati	50
CAPO X NORME FINALI	50
ART. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore.....	50
ART. 53 - Conformità agli standard sociali.....	54
ART. 54 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione- rinvenimenti	55

ART. 55 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati	55
ART. 56 - Terre e rocce da scavo	55
ART. 57 - Cartello di cantiere e custodia del cantiere	56
ART. 58 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto.....	56
ART. 59 - Tracciabilità dei pagamenti	56
ART. 60 - Disciplina antimafia	57
ART. 61 - Spese contrattuali, imposte e tasse	58

CAPO I - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO INTEGRATO

ART. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'affidamento della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di realizzazione, relativi ai seguenti 7 interventi :

<u>lotto nr. 1</u>	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Viale Montello Ferrovia Mn-Monselice	CUP. I61B21001740001
<u>lotto nr.2</u>	Realizzazione sottopasso ciclopedonale Porta Cerese - Ferrovia Mn - Monselice	CUP. I65F21000180001
<u>lotto nr.3</u>	Riqualificazione aree contermini all'Esedra Palazzo Te	CUP.I67H21001150001
<u>lotto nr. 4</u>	Riqualificazione Viale delle Aquile	CUP I67H21001160001
<u>lotto nr. 5</u>	Riqualificazione Piazzale Montelungo con verde attrezzato per accoglienza camper e turisti	CUP I67H21001170001
<u>lotto nr. 6</u>	Riqualificazione Bocciodromo per realizzazione centro culturale giovanile per la musica ed il teatro CUP	CUP I64E21001780001
<u>lotto nr. 7</u>	Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo TE	CUP I64E21001790001

2. Per l'affidamento del contratto la gara sarà indetta ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs 50/2016, e art.60 del D. Lgs. 50/2016 e smi., sulla base dei progetti definitivi approvati dalla giunta Comunale in data 25/01/2023, con il criterio d'aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.

3. Il contratto di appalto verrà stipulato con corrispettivo "in parte a corpo e in parte a misura". I servizi di progettazione saranno a corpo, mentre l'esecuzione dei lavori saranno tutti a corpo ad eccezione che per le lavorazioni del lotto n. 7 che sarà a misura; pertanto l'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo allegati ai progetti definitivi dei lotti 1/2/3/4/5/6 hanno validità ai soli fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo di aggiudicazione.

4. Con la sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati, l'Appaltatore dichiara di essere in perfetta conoscenza e di accettare incondizionatamente leggi, regolamenti e tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché tutte le norme che regolano il presente appalto e la sua perfetta esecuzione. Con l'offerta è implicita la dichiarazione che l'Assuntore dei lavori, esaminati i documenti e le condizioni di appalto e visitati i luoghi di lavoro, è nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle soggezioni di lavoro risultanti dallo stato dei luoghi, del suolo e del sottosuolo, nonché di quelle dipendenti dalle esigenze di viabilità e dall'accesso ai luoghi di lavoro.

5. L'amministrazione si riserva, di affidare all'appaltatore, ai sensi art. 63 c. 5 del D. Lgs. 50/2016, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, dell'ulteriore intervento relativo a impianto fotovoltaico su edificio lotto 6 per un importo complessivo presunto pari a Euro 167.787,43 , di cui Euro 155.000,00 lavori , Euro 5.000, oneri sicurezza ed Euro 7.787,43 spese di progettazione.

Tale facoltà è attivabile ad insindacabile giudizio della stazione Appaltante in corso di esecuzione del contratto.

La comunicazione dell'affidamento dell'eventuale suddetto ulteriore intervento avverrà mediante espressa comunicazione scritta inviata a mezzo di PEC all'Appaltatore, a cui seguirà atto formale di integrazione del contratto originario.

L'Appaltatore mediante la stipula del contratto originario si impegna pertanto ad accettare l'esecuzione dell'ulteriore intervento, che dovrà essere eseguito in conformità al progetto esecutivo redatto dal medesimo appaltatore e successivamente approvato dalla Stazione Appaltante.

Si evidenzia fin d'ora che i ribassi offerti in sede di gara, rispettivamente per il servizio di progettazione e l'esecuzione lavori, verranno applicati all'elenco prezzi allegati al progetto esecutivo di cui al nuovo intervento .

6. L' appalto si intende comprensivo:

- a) Della redazione dei progetti esecutivi a cura dell'appaltatore nel rispetto degli articoli da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, da redigere in conformità ai progetti definitivi posti a base di gara e all'offerta tecnica offerta;
- b) di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti definitivi posti a base di gara e dai successivi progetti esecutivi, redatti a cura dell'affidatario, nonché delle migliorie, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, offerte in sede di gara, contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e recepite dalla Stazione appaltante, con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza;

7. Nella redazione dei progetti esecutivi così come nella esecuzione dei lavori, dovranno essere scrupolosamente rispettate le norme dettate dal vigente Decreto del Ministero della Transizione Ecologica - Decreto 23 giugno 2022 n°256, recante *'Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi'*

8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

9. Si specifica che il presente capitolato disciplina gli aspetti normativi e generali di tutti i sette lotti oggetto del presente affidamento, mentre per le prescrizioni tecniche si rinvia ai capitolati speciali parte integranti dei progetti definitivi dei singoli lotti.

10. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

- a) Codice dei contratti: il D.Lgs 50 del 18 aprile 2016;
- b) Regolamento generale: il D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti non abrogate;
- c) Capitolato Generale: il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145 del 19 aprile 2000, per le parti non abrogate;
- d) D. Lgs. 81/2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- e) Stazione appaltante: il Comune di Mantova;
- f) Operatore economico: una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere;

- g) **Appaltatore:** Operatore economico che si è aggiudicato il contratto;
- h) **RUP:** il soggetto incaricato dalla Stazione appaltante a svolgere i compiti di Responsabile Unico del Procedimento;
- i) **DL:** l'ufficio di direzione dei lavori, titolare della Direzione dei lavori, di cui è responsabile il Direttore dei lavori;
- j) **DURC:** il Documento unico di regolarità contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento generale;
- k) **SOA:** l'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione;
1. **PSC:** il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs. 81/2008;
- l) **POS:** il Piano Operativo di Sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del D. Lgs. 81/2008;
- m) **Costo del personale (anche CP):** il costo cumulato del personale impiegato, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d'impresa;
- n) **Sicurezza generale (anche SG):** i costi che deve sostenere l'Appaltatore per l'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all'interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l'eliminazione o la riduzione dei rischi previsti dal Documento di valutazione dei rischi, all'articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del D. Lgs. 81/2008;
- o) **Sicurezza speciale (anche SS):** Costi per l'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, ai sensi D. Lgs. 81/2008 e al Capo 4 dell'allegato XV allo stesso D. Lgs. 81/2008.
- p) **PNRR:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241;
- q) **Principio 'non arrecare un danno significativo' DNSH:** principio definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852. Investimenti e riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio. In particolare tale principio deve essere verificato, così come previsto all'interno dei considerando 23 e 25 del Regolamento (UE) 2021/241;
- r) **CAM:** I Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, tenuto conto della disponibilità di mercato;
- s) **Milestone:** Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale;
- t) **Target:** Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;

ART. 2 - Ammontare dell'appalto e aggiudicazione

1. Importo complessivo dell'appalto: € 6.224.611,46, compreso i lavori, gli oneri per la sicurezza, gli oneri per la progettazione esecutiva, oltre IVA e oneri fiscali.

A	Importo lavori a base di gara (soggetti a ribasso)	€ 5.795.074,61
B	Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 261.895,57
	TOT. IMPORTO LAVORI	€ 6.056.970,18
C	Onorario per progettazione esecutiva soggetto a ribasso	€ 167.641,28

	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO	€ 6.224.611,46
--	---	-----------------------

2. Importo dell'appalto (progettazione e costruzione) soggetto a ribasso: € 5.962.715,89 oltre IVA e oneri fiscali di cui:

A	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	5.795.074,61
C	Onorario professionale per progettazione esecutiva soggetto a ribasso d'asta.	167.641,28
	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO soggetto a ribasso (A+C)	5.962.715,89

3. La stazione appaltante al fine di determinare l'importo di gara ha inoltre individuato i costi della manodopera sulla base di quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del D: Lgs. 50/2016 e smi per un totale complessivo dei sette lotti pari a Euro.1.363.471,53.

4. L'importo dei lavori è articolato come segue anche ai sensi e per gli effetti delle eventuali richieste di subappalto e dell'individuazione dei gruppi di lavorazioni omogenee per l'individuazione dei lavori da eseguire:

categ.	importo in Euro	classifica	%	tipologia della categoria di qualificazione	declaratoria
OG3	2.592.979,01	IV	41,71		Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane
OG1	983.297,78	III	15,82		Edifici civili e industriali
OG2	640.786,99	III	10,31		Restauro e Manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela
OG9	227.090,31	I	3,65		Impianti produzione energia elettrica
OG10	165.523,98	I	2,66		Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua
OS30	380.015,75	II	6,11		impianti interni elettrici, telefonici , radiotelefonici
OS18-A	174.476,71	I	2,81		Componenti strutturali in acciaio
OS28	494.551,10	II	7,95		Impianti termici e di condizionamento
OS7	295.628,71	I	4,76		Finitura di natura edile
OS6	262.619,84	I	4,22		Finitura in materiali lignei, plastici, metalli e vetrosi
TOTALE	6.216.970,18		100,00%		

5. I lavori, ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. n.207/2010 ed in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, sono classificati nella categoria prevalente OG3.

6. Il corrispettivo della progettazione da porre a base di gara è stato determinato ai sensi del Decreto del Ministero di Giustizia 17.06.2016.

7. Il corrispettivo della progettazione comprende le eventuali modifiche che dovranno essere apportate al progetto esecutivo presentato alla stazione appaltante, ritenute necessarie e richieste dagli enti/autorità preposti.

In ottemperanza alle indicazioni fornite dal MIMS con proprio parere n.1371 del 21.06.2022 in merito alla invarianza degli onorari professionali a seguito della revisione prezzi di cui al DL 50/22 art – 26 -, gli importi della progettazione esecutiva sono stati calcolati al netto della revisione prezzi che può avere determinato incrementi di costi a causa dell'applicazione del Prezzario Straordinario emesso da Regione Lombardia con validità dall' 01/08/2022 in attuazione dell'art. 26 del DL 50/22.

8. Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo d'eseguire accurata verifica dello stato dei luoghi e la valutazione di tutti i vincoli e circostanze che possano influire nello svolgimento dei lavori e quindi sull'offerta; egli dovrà controllare le voci riportate nella lista attraverso l'esame degli elaborati progettuali, comprendenti anche il computo metrico.

Relativamente alle lavorazioni a corpo in esito a tale verifica il concorrente è tenuto ad integrare o ridurre le quantità che valuta carenti o eccessive e ad inserire le voci e le relative quantità che ritiene mancanti, rispetto a quanto previsto negli elaborati grafici e nel capitolato speciale nonché negli altri documenti che è previsto facciano parte integrante del contratto, alle quali applica i prezzi unitari che ritiene di offrire. In sede di gara il concorrente dichiara che l'indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull'importo complessivo dell'offerta che, seppure determinato attraverso l'applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

ART. 3 - Norme regolatrici dell'appalto

1. L'Aggiudicatario è tenuto contrattualmente alla piena ed esatta osservanza, per quanto non disciplinato nel presente Capitolato Speciale, delle seguenti disposizioni di legge e regolamenti nelle parti che hanno attinenza con le opere pubbliche e cioè:

1. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
2. Legge 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)
3. DECRETO 7 marzo 2018 n. 49 . Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
4. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non abrogato);
5. Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e s.m.i. per la parte non abrogata;
6. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 (per quanto non abrogato);
7. Codice Civile – libro IV, titolo III, capo VII "dell'appalto", artt. 1655-1677;
8. le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;
9. tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;
10. DM 10 marzo 2020 “Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”;

11. DECRETO 27 settembre 2017, "Criteri Ambientali Minimi per l'acquisizione di sorgenti luminose per illuminazione pubblica, l'acquisizione di apparecchi per illuminazione pubblica, l'affidamento del servizio di progettazione di impianti per illuminazione pubblica";
12. delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;
13. le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I. e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
14. Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto;
15. Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attività rumorose.
16. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, D.Lgs. 42/2004
17. Ministero dei Beni dei beni e delle attività culturali e del turismo - Decreto ministeriale 22 agosto 2017, n. 154, Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016
18. Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Le norme sopra elencate, sono da intendersi puramente indicative e non esaustive, integrano quanto non disciplinato dal contratto, dal presente Capitolato Speciale e dagli elaborati progettuali e dalla documentazione di gara e l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscerle integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse.

ART. 4 Disposizioni particolari riguardanti l'appalto - DNSH -Disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili di cui al d.l. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021

1. Principio del DNSH

1.1 Le attività finanziate dal PNRR e oggetto del presente Capitolato Speciale d'appalto devono soddisfare il principio del DNSH, ovvero non devono arrecare danno significativo all'ambiente.

Tutte le misure del PNRR debbano essere sottoposte alla verifica del rispetto di tale principio attraverso la valutazione DNSH che dovrà essere effettuata per ogni intervento: ex-ante, in itinere, ex-post.

Il principio del DNSH è stato codificato all'interno della disciplina europea - Regolamento UE 852/2020 - ed il rispetto dello stesso rappresenta fattore determinante per l'accesso ai finanziamenti del PNRR.

Il Ministero dell'Economia e delle finanze fornisce una guida operativa (Circolare 32 del 30 dicembre 2021) per il rispetto del principio del DNSH il tutto per dare supporto ai soggetti attuatori delle misure PNRR.

La Stazione Appaltante, in qualità di soggetto attuatore della misura PNRR ha preliminarmente effettuato richiami e indicazioni negli atti di gara - qui da intendersi conosciuti e recepiti dall'aggiudicatario - per assicurare il rispetto dei vincoli DNSH, definendo la documentazione necessaria per eventuali controlli e verifiche ex ante ed ex post.

1.2 L'Appaltatore è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il conseguimento dei Target e Milestone associati all'intervento con la produzione della documentazione probatoria pertinente che potrà essere oggetto di verifica da parte della Stazione Appaltante.

2 Disposizioni relative a pari opportunità e inclusione lavorativa disabili

2.1 Trattandosi di appalto finanziato con le risorse previste dal PNRR, l'appaltatore tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 in quanto occupa un

numero superiore a cinquanta dipendenti, deve produrre in sede di presentazione dell'offerta copia dell'ultimo rapporto biennale sulla situazione del personale di cui al suddetto art. 46 con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità oppure in caso di inosservanza dei termini di cui al comma 1 del medesimo art. 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali ed alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2.2. L'appaltatore che non è tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006 e che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è tenuto a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 del presente capitolato nonché l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

2.3. L'appaltatore che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla stipulazione del contratto, è altresì tenuto a consegnare alla stazione appaltante la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento del presente appalto. La relazione deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali. La violazione dei suddetti obblighi comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 del presente capitolato.

2.4. L'appaltatore ha l'obbligo ai sensi di quanto previsto dall'art. 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 di assicurare una quota pari ad almeno il 30% delle nuove assunzioni che si rendessero necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile ed all'occupazione femminile, tenuto conto che l'assunzione di donne di età inferiore a anni 36 concorre al computo di entrambe le quote. A tal fine entro il termine perentorio della data del verbale di ultimazione dei lavori, l'appaltatore ha l'obbligo di presentare una relazione sintetica per dimostrare il rispetto delle suddette percentuali di assunzione. La mancata produzione della suddetta relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'art. 22 del presente capitolato.

La relazione dovrà contenere i seguenti elementi:

- a) **Npa**: numero di personale complessivamente assunto ai fini della esecuzione di mansioni anche parziali attinenti il presente contratto d'appalto; sono comprese tutte le assunzioni di personale attivate nell'arco di esecuzione del contratto di appalto tramite contratti di lavoro subordinato disciplinati dal D.Lgs. n. 81/20015 e dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale; alla relazione saranno allegate le generalità dei lavoratori assunti e le relative lettere di assunzione. Qualora tale valore sia nullo non si applicano le condizioni di seguito indicate e si assume l'automatico rispetto della normativa sulle assunzioni.
- b) **Qta**: quota teorica di assunzione di personale prevista dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 (pari al 30% delle assunzioni)

determinato come segue:

$$Qta = Npa \times 0,3$$

approssimato all'unità superiore.

- c) **Npf**: numero di personale femminile assunto nell'ambito del personale complessivamente assunto di cui alla precedente lettera a).
- d) **Npg**: numero di personale giovane di entrambi i sessi (inferiore ad anni 36) assunto nell'ambito del personale complessivamente assunto di cui alla precedente lettera a).
- e) **Iaf**: indice di assunzione di personale femminile.

$$Iaf = Npf / Qta$$

tale indice rappresenta il grado di raggiungimento dell'obiettivo assunzionale di personale femminile, ed assume valori compresi fra 0 e 1. Qualora il rapporto fosse maggiore di 1 si assume: Iaf = 1.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore

ART. 5 - Prestazione del contratto

1 Per le prestazioni a corpo relative alla progettazione esecutiva e ai lavori di cui ai lotti nr. 1-2-3-4-5-6, il corrispettivo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali nonché delle eventuali migliorie aggiuntive offerte in sede di gara.

2. Nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

3. Per le prestazioni a misura relative ai lavori lotto nr. 7 il corrispettivo è stabilito fissando il prezzo per ogni unità dell'opera finita e per ogni tipologia di prestazione occorrente per la sua realizzazione; il prezzo convenuto può -quindi- variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori o servizi eseguiti.

CAPO II - TERMINI PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE

ART. 6 - Modalità di redazione, oggetto e termini dei progetti esecutivi

1. La progettazione esecutiva dovrà essere condotta in conformità con le disposizioni di cui al D.Lgs 50/2016 e del D.P.R. 207/2010 – art. 33 e successivi per le parti ancora in vigore - e con le norme di settore. I 7 progetti esecutivi dovranno recepire le migliorie offerte con la presentazione dell'offerta tecnica in sede di gara concertandole con gli uffici senza comportare alcun aumento dell'importo contrattuale. I progetti esecutivi dovranno essere assoggettati a verifica ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 e s.m.i. e successivamente approvati dalla Amministrazione Comunale.

2. I progetti esecutivi dovranno recepire:

- u) quanto previsto dal relativo progetto definitivo a base di gara, con tutti gli opportuni approfondimenti tecnici esecutivi;
- v) le proposte migliorative offerte nella fase della gara;
- w) le eventuali prescrizioni formulate dagli Enti preposti ad esprimersi sui rispettivi progetti

3. Nel caso in cui, durante la redazione dei progetti esecutivi, l'incaricato dovesse ritenere necessario svolgere ulteriori studi ed indagini, anche geologiche e idrauliche, nonché prevedere una ulteriore verifica dei sottoservizi esistenti, acquisendo eventuali pareri specifici dovrà procedere con oneri interamente a suo carico.

4. I contenuti dei progetti esecutivi dovranno consentire di determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto, dovendo i progetti essere sviluppati ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione, prezzo anche al fine di consentire una puntuale ed esatta contabilità dei lavori e, se necessario, la coerente valutazione delle varianti in corso d'opera.

5. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, nelle more della stipulazione del contratto, il responsabile del procedimento, con ordine di servizio, disporrà che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione dei progetti esecutivi, come da cronoprogramma (allegato 7 del disciplinare di gara). È ammessa la facoltà della consegna d'urgenza ai sensi del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» convertito con Legge 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti generali dichiarati in sede di gara.

Di seguito l'elenco, non esaustivo, degli elaborati dei progetti esecutivi:

- a) relazione generale;
- b) relazioni specialistiche;
- c) elaborati grafici e sezioni di dettaglio, comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
- e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- g) computo metrico estimativo, quadro economico, quadro incidenza percentuale della manodopera;
- h) cronoprogramma;
- i) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;
- l) capitolato speciale di appalto, con specifiche tecniche dettagliate per materiali, lavorazioni e metodi di misura.

6. Il tempo utile per completare la progettazione esecutiva di ogni singolo lotto è fissato in 75 giorni complessivi naturali e consecutivi, decorrenti dal formale avvio disposto dal RUP, fatte salve le riduzioni offerte in sede di gara . Il formale avvio sarà disposto per ogni singolo lotto , secondo il cronoprogramma di massima sopra citato.

La progettazione esecutiva dovrà rispettare tutte le normative relative al P.N.R.R., con particolare riferimento al soddisfacimento del principio del D.N.S.H. "Do No Significant Harm" ai sensi del Regolamento UE 2020/852 e della Circolare n. 32 del 30/12/2021 (Si consulti a tal proposito il sito: <https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html>).

7. L'incaricato, oltre alle copie cartacee richieste dal RUP, per ciascuno dei 7 progetti esecutivi dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale una copia in formato digitale su CD-ROM di tutti gli elaborati, firmata digitalmente dai tecnici incaricati. Altresì dovrà essere prodotta una copia degli elaborati in forma editabile: elaborati in formato DWG o DXF, mentre quelli alfanumerici dovranno essere restituiti in formato compatibile con i tradizionali programmi di Microsoft Office.

I documenti contabili (CME, elenchi prezzi, analisi prezzi, etc) dovranno essere resi in formato compatibile con i principali software di contabilità elettronica (Acca software, STR, Pitagora, ecc) e comunque trasferibili sul software STR.

8. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all'articolo 106 del Codice dei contratti, oppure nel caso di errori od omissioni riscontrati nel progetto posto a base di gara, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate in base ai prezzi di cui all'articolo 38 (nuovi lavori e nuovi prezzi) La Stazione appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine di cui al comma 5 previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

9. Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 26 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì, se ciò sia opportuno, sentire il soggetto titolare della progettazione definitiva posta a base di gara e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia delle opere strutturali in cemento armato, cemento armato precompresso, acciaio o metallo ai sensi dell'articolo 65 del d.P.R. n. 380 del 2001 all'ottenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 82 e 93 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile. Trattandosi di opere da eseguirsi per conto di amministrazione dello Stato la Stazione appaltante si riserva la facoltà di indicare l'Amministrazione presso la quale debba essere effettuato il deposito

Con il provvedimento con cui è disposto l'inizio della progettazione con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'appaltatore in tempo utile, il RUP, ordina all'appaltatore medesimo di provvedere all'effettuazione di eventuali approfondimenti del progetto esecutivo anche per effetto delle variazioni e migliorie proposte in sede di aggiudicazione. Tali studi, indagini e verifiche, di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, non potranno comportare compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore.

Se il RUP richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio oltre a quelli di cui al comma 7, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro il termine di cui al comma 3; tuttavia con il provvedimento di cui al comma 1 il RUP può concedere motivatamente una proroga del termine di cui al predetto comma 3, strettamente necessaria all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

ART. 7 - Inderogabilità dei termini consegna della progettazione esecutiva

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

- a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevidi ordinati esplicitamente dal RUP;
- b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la progettazione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;
- c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.

ART. 8 - Ritardo nella progettazione esecutiva e relative penali

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per la consegna dei progetti esecutivi delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale giornaliera pari allo 0,6 per mille dell'importo dei lavori del lotto oggetto di progettazione.

La penale sarà trattenuta dal pagamento di cui al successivo art. 22 "Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva" ovvero sarà recuperata mediante escussione del deposito cauzionale.

ART.9 - Approvazione della progettazione esecutiva

1. In accordo all'articolo 26, comma 1, del codice dei contratti, la Stazione appaltante verificherà la rispondenza dei singoli progetti esecutivi e la loro conformità alla normativa vigente.

Al contraddittorio parteciperà anche il progettista autore dei progetti posti a base della gara, che si esprime in ordine a tale conformità.

La verifica verrà effettuata secondo le modalità di cui all'articolo 26, comma 4, del codice dei contratti.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice dei contratti, l'approvazione dei progetti da parte delle Amministrazioni viene effettuata in conformità alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e alle disposizioni statali e regionali che regolano la materia. Si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi dettate dagli articoli 14-bis e seguenti della citata legge n. 241 del 1990.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste dovranno essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi del successivo comma 6.

2. Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata dalla Stazione appaltante, integrata dall'offerta tecnica migliorativa dell'appaltatore, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva;
- b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata.

ART. 10 - Redazione del piano di sicurezza

1. Fanno inoltre parte dell'Appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 15 - Misure generali di tutela - del D.Lgs. 81/08 s.m.i..

2. I Lavori devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare i Lavori l'Appaltatore dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisorie da predisporre, di aver visitato la località interessata dai Lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;
- di aver valutato, nell'offerta, tutte le circostanze ed elementiche influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisorie.

3. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei Lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Contratto o si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel Contratto).

4. Con l'accettazione dei Lavori, l'Appaltatore dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei Lavori.

5. L'Appaltatore non potrà subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero del Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori.

6. Qualora, durante l'esecuzione dei Lavori, l'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei Lavori, affidare il subappalto a ditte specializzate, esso dovrà ottenere preventiva esplicita autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione.

7. L'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli apprestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformità alle norme di legge.

8. È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla predisposizione di opere provvisorie, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori o il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

9. In questo caso per l'esecuzione di Lavori non previsti si farà riferimento all'elenco prezzi allegato ovvero si procederà a concordare nuovi prezzi.

ART. 11 - Proprietà' dei progetti

1 L'Operatore economico dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico, contabile e tecnologico relative all'esecuzione del contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Operatore economico risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati.

2. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

3. Per effetto del pagamento del corrispettivo resteranno nella titolarità esclusiva della Stazione Appaltante i diritti di proprietà e/o utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione contabile relativa ai 7 interventi e dei singoli elaborati che lo compongono, nonché di tutto quanto realizzato dall'Operatore economico, dai suoi dipendenti e collaboratori nell'ambito o in occasione dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto.

4. Pertanto, la Stazione Appaltante avrà diritto all'utilizzazione piena ed esclusiva della documentazione prodotta per effetto delle attività affidate in virtù del presente contratto, potendo apportarvi varianti, modifiche ed altri interventi di qualunque genere ove riconosciuti necessari, senza che in tali casi possano essere sollevate da alcune eccezioni di sorta.

5. L'Operatore economico dovrà garantire alla Stazione Appaltante che, nel momento in cui i prodotti commissionati saranno stati ad essa consegnati, tutti i soggetti che – a qualsiasi titolo – avranno collaborato per la realizzazione degli stessi, abbiano preventivamente fornito piena ed incondizionata liberatoria e consenso, per quanto di rispettiva competenza, allo sfruttamento tecnico, economico e commerciale dei prodotti, nella loro interezza e/o in ogni singola componente.

6. L'Operatore economico, in ogni caso, si impegna a tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia azione che dovesse essere intrapresa da terzi in relazione a presunti diritti di proprietà intellettuale vantati sui materiali gli elaborati, le opere d'ingegno, le creazioni intellettuali e l'altro materiale predisposto o realizzato dall'Operatore economico medesimo, nonché per qualsivoglia azione intrapresa da terzi per illegittimo utilizzo di tali opere dell'ingegno.

ART. 12 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. L'appaltatore, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, relativamente a ciascun lotto, dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei lavori il programma esecutivo dei lavori, rapportato alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Tale programma dovrà riportare, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento; dovrà essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dovrà essere approvato dal Direttore dei lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Qualora il Direttore dei lavori non si sia pronunciato entro tale termine, il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. La Stazione appaltante può modificare o integrare il programma esecutivo dei lavori, dei singoli lotti/interventi mediante ordine di servizio, nei seguenti casi:

- a) per il coordinamento con le forniture o le prestazioni di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti

e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;

- d) per l'opportunità o la necessità di eseguire prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, a corredo del progetto esecutivo approvato.

ART. 13 - Consegna ed inizio dei lavori

1. Per ogni singolo lotto, il Direttore dei lavori comunica con congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per la consegna dei lavori. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il Direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale, in accordo a quanto previsto dall'articolo 5 comma 8 del DM n. 49 del 07/03/2018.

2. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dei lavori per la consegna, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

3. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13 dell'articolo 5 del DM n. 49 del 07/03/2018. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite al comma 14 del suddetto articolo.

4. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

6. Nel rispetto delle condizionalità del PNRR la Direzione dei Lavori indica nel verbale di consegna, oltre alla data prevista per la ultimazione dei lavori, la data entro la quale devono essere completati almeno il 50% delle lavorazioni (inteso come raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale) desunta dal cronoprogramma dei lavori. In caso di mancato raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale entro detta data si applicheranno le relative penali.

ART. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo presunto utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato per ogni singolo lotto come segue :

lotto nr.1	180 (centottanta) giorni complessivi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
lotto nr. 2	180 (centottanta) giorni complessivi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
lotto nr. 3.	120 (centoventi) giorni complessivi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori
lotto nr. 4	120 (centoventi) giorni complessivi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori
lotto nr. 5	120 (centoventi) giorni complessivi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori
lotto nr. 6	365 (trecentosessantacinque) giorni complessivi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori;
lotto nr. 7	365 (trecentosessantacinque) giorni complessivi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori

La durata effettiva sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà di gestione di un cantiere.

3.L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di collaudo provvisorio, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

ART. 15 - Proroghe

1.Nel caso si verificano ritardi nella ultimazione dei lavori, per cause non imputabili all'appaltatore, quest'ultimo può chiedere la proroga presentando specifica richiesta motivata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di cui all' Art. 14.

2.La proroga è concessa o negata con provvedimento scritto del Responsabile unico del procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta e sentito il parere del Direttore dei lavori.

3.Il Responsabile unico del procedimento può prescindere dal parere del Direttore dei Lavori se questi non si esprime entro 10 giorni e può discostarsi dal parere stesso. In tale provvedimento di proroga è riportato il parere del Direttore dei lavori se difforme rispetto alle conclusioni del Responsabile unico del procedimento.

4.La mancata emissione del provvedimento di cui al comma 2 corrisponde al rigetto della richiesta di proroga.

ART. 16 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

2. La sospensione ordinata dal Direttore dei lavori è efficace mediante l'elaborazione, da parte di quest'ultimo, del verbale di sospensione dei lavori, controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al Responsabile unico del procedimento nel termine massimo di 5 giorni naturali dalla sua redazione.

3. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

4. Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, è controfirmato dall'esecutore ed inviato al Responsabile del procedimento. Nel verbale di ripresa il Direttore dei lavori, oltre ad indicare i giorni effettivi della sospensione, specifica il nuovo termine contrattuale.

ART. 17 - Sospensioni Ordinate Dal RUP

1. La sospensione può essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato delle amministrazioni competenti.

2. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori di cui all'Art. 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. La Stazione appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto riconoscendo, però, al medesimo i maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

ART. 18 - Penale per ritardi

1. Nel caso di mancato raggiungimento delle condizionalità PNRR previste dal presente capitolato speciale d'appalto per mancato rispetto del termine stabilito per la scadenza intermedia (raggiungimento del 50% dell'importo contrattuale) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,6 per mille dell'importo contrattuale

2. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'esecuzione della progettazione esecutiva è applicata una penale pari al 0,6 per mille dell'importo della progettazione esecutiva .

3. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo del ritardo viene applicata una penale pari al 0,6 per mille dell'importo lavori.

4. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto e dall'art.

47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la presentazione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale fermo restando che la violazione del suddetto obbligo determina altresì l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/2/2021 e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/2/2021 nonché dal PNC.

5. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito nel presente capitolato speciale d'appalto e dall'art. 47 comma 3 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108, per la presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e della relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'appaltatore nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la partecipazione all'affidamento di cui al presente appalto, si applicherà una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo pari al 0,6 per mille dell'importo netto contrattuale.

6. Nel caso in cui l'operatore economico non consegni la relazione prevista dall'art 8 comma 4 del presente capitolato speciale d'appalto entro il termine perentorio della data del verbale di ultimazione dei lavori, si applicherà una penale di euro 10.000,00.

7. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei soprascritti commi non può superare, così come previsto dall'art. 50, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, coordinato con la Legge di conversione 29 luglio 2021, n. 108 il 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale.

8. Resta inteso che la stazione appaltante provvederà a segnalare all'A.N.AC. le violazioni rispetto all'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 con le modalità previste dalla stessa Autorità anticorruzione.

9. Le penali di cui al comma 1 saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

- a) Nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'Art. 13;
- b) Nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
- c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
- d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

ART. 19 - Inderogabilità dei termini di esecuzione dei lavori

1. Non sono concesse proroghe dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, per i seguenti casi:

- a) ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica edell'acqua;
- b) adempimento di prescrizioni, o rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- c) esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati

- dalla DL o espressamente approvati da questa;
- d) tempo necessario per l'esecuzione di prove su campioni, sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d'appalto;
 - f) eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
 - g) sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
 - h) sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

2. Se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante le cause di ritardo imputabili a ritardi o inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, tali ritardi non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione.

3. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

4. Le cause di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né per l'eventuale risoluzione del contratto.

ART. 20- Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 14, comma 3, superiore a 15 (quindici) giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento.

2. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore rispetto all'avvio o all'esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'articolo 5 comma 5 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con Legge n. 120 dell'11 settembre 2020 è prevista la risoluzione del contratto.

3. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

4. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 22, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma

5. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi.

Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPO III - DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 21 - Modalità di stipula del contratto

1. Il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/16, mediante atto pubblico amministrativo, in modalità elettronica. Sono a carico dell'Appaltatore le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipula compresi quelli tributari. La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca dell'aggiudicazione, di aggiudicare l'appalto al Concorrente che segue nella graduatoria, secondo le modalità di aggiudicazione definite nel disciplinare di gara.

La Stazione appaltante, inoltre, ai sensi dell'art. 110 del D. Lgs. 50 del 2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4 ter, del D. Lgs. 159/11, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto, per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali; l'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici e sicurezza sui luoghi di lavori, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto definitivo, per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione, integrato delle offerte migliorative presentate in sede di gara ed accettate dalla Stazione appaltante.

4. Il Comune di Mantova è impegnato nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi e nell'esecuzione, il Comune di Mantova ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'offerta il patto di Integrità allegato al presente Capitolato.

Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione del contratto assegnato.

ART. 22- Rappresentante dell'appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

1. L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tal luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali o lo studio di un professionista o gli uffici di società legalmente riconosciuta; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 23 – Anticipazione

1. L'anticipazione del prezzo, nella misura del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale oggetto del presente contratto, è corrisposta, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio del servizio, anche in caso di consegna in via d'urgenza, previa costituzione della garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, prevista dal sopraccitato articolo 35. L'importo dell'anticipazione potrà essere aumentato fino al limite del 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 207 del D.L. n. 34/2020, convertito dalla Legge n. 77/2020 e ss.mm.ii.

L'anticipazione avverrà come segue:

- a. anticipazione su servizi di progettazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività;
- b. anticipazione dell'importo del singolo lotto di lavori, per un importo massimo del 30%, entro 15 giorni dal suo effettivo inizio lavori del singolo lotto

2. L'erogazione delle anticipazioni è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma di ciascuna fase.

L'importo di ciascuna garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso delle prestazioni, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della progettazione o dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 24 - Pagamento del corrispettivo per la progettazione

1. La Stazione appaltante provvede al pagamento, **per ogni singolo lotto**, del corrispettivo contrattuale per la progettazione esecutiva con le seguenti modalità:

- anticipazione del prezzo fino ad un massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo della progettazione, da erogare dopo entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio del servizio accertato dal RUP;
- un primo acconto, pari al 30%, alla consegna degli elaborati di progetto esecutivo alla Stazione appaltante;
- saldo finale, pari al 40%, dopo l'approvazione del progetto da parte della Stazione Appaltante.

I pagamenti, anche dopo la loro erogazione, restano subordinati al mancato verificarsi di errori od omissioni progettuali con la relativa ripetizione. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Il pagamento è effettuato previa acquisizione del DURC del/i progettista/i.

2. Nel caso in cui la progettazione esecutiva sia eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore degli stessi progettisti, ai sensi dell'art 59 comma 1-quater del D.lgs 50/2016, così come modificato dal D.L. 32/2019 convertito con Legge 55/2019.

ART. 25 - Pagamento del corrispettivo per l'esecuzione dei lavori

1. Le rate di acconto sono dovute, per ogni singolo lotto, ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore ad €. 250.000, 00 (duecentocinquanta mila), come risultante dal Registro di contabilità e dallo Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'articolo 14 comma 1 del DM n. 49 del 07/03/2018. La somma del pagamento in acconto è costituita dall'importo progressivo determinato come segue:

1. elementi di costo al netto del ribasso d'asta contrattuale incrementati della quota relativa ai Costi della sicurezza;
2. al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;
3. al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti

2. I pagamenti relativi agli acconti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni decorrenti all'adozione di ogni stato di avanzamento lavori. Il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura deve di norma intervenire contestualmente o, al più tardi, entro 7 (sette) giorni dall'adozione del SAL. I termini di pagamento restano sospesi nel periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di pagamento e la data di ricezione di regolare fattura in formato elettronico.

I pagamenti in acconto sono subordinati alla verifica da parte della Direzione Lavori del rispetto da parte dell'impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine l'impresa appaltatrice, prima della emissione di ogni SAL, consegna alla Direzione Lavori una attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo le prescrizioni di cui agli elaborati progettuali, ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. Il Direttore dei Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'impresa, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l'emissione del SAL. La mancata consegna, da parte dell'impresa appaltatrice, delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti.

- Sui certificati di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del codice dei contratti.

- Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, la Stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione, ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del D.P.R. 207/2010.
- L'appaltatore deve presentare entro il termine di 20 giorni dai pagamenti relativi agli Stati di avanzamento le fatture quietanzate dei subfornitori e subappaltatori, ai sensi dall'art. 30, comma 5-quater, legge n. 98 del 2013 (di conversione del DL n. 68), che ha modificato l'articolo 5 della legge 11 novembre 2011 n° 180.

ART. 26 - Conto finale e rata di saldo

1. Il conto finale dei lavori, redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dal Direttore dei lavori e trasmesso al responsabile del procedimento; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del collaudo e alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato.

Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

2. Il Conto finale è subordinato alla verifica da parte della Direzione Lavori del rispetto da parte dell'impresa appaltatrice del principio DNSH. A tal fine l'impresa appaltatrice prima della emissione del Conto Finale consegna alla Direzione Lavori una attestazione sulla conformità al principio DNSH secondo le prescrizioni di cui al progetto, ivi compresa la dichiarazione delle conformità al DNSH delle spese sostenute. Il Direttore dei Lavori acquisisce le attestazioni e le dichiarazioni dell'impresa, ne verifica il rispetto e certifica con atto proprio la rispondenza ai principi DNSH. La certificazione della Direzione dei Lavori costituisce presupposto per l'emissione del Conto Finale. La mancata consegna da parte dell'Impresa appaltatrice delle certificazioni e delle attestazioni di conformità costituisce causa di sospensione dei pagamenti

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all'articolo Art. 26, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del D.Lgs 267/2000.

4. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti.

5. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

6. L'appaltatore e il Direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

ART. 27 - Revisione prezzi

1. Ai sensi del DL n. 4 del 27 gennaio 2022 convertito con L. n. 25 del 28 marzo 2022, la Stazione appaltante dà luogo ad una revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a), del D.lgs. 50/2016, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, i prezzi dei materiali da costruzione subiscano delle variazioni in aumento o in diminuzione, tali da determinare un aumento o una diminuzione dei prezzi unitari utilizzati, in tal caso l'appaltatore ha diritto ad un adeguamento compensativo.

2. Per i contratti relativi ai lavori, in deroga, all'art. 106, comma 1, lettera a), quarto periodo del D.lgs. 50/2016, qualora il prezzo dei singoli materiali da costruzione subisca variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato con decreto dal Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili, nell'anno di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza.

3. La compensazione, così come specificato nel punto 2, viene determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 5% dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti all'emanazione del decreto da parte del MIMS e nelle quantità accertate dal DL.

4. L'appaltatore entro 60 giorni della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto MIMS deve presentare apposita e specifica istanza di compensazione alla Stazione appaltante, per i lavori eseguiti nel rispetto del cronoprogramma. L'appaltatore, nell'istanza di compensazione deve indicare i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni e deve allegare alla predetta istanza oltre la dichiarazione dei fornitori e sub-fornitori, tutti i mezzi di prova idonei a documentare le variazioni, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagati dall'appaltatore, rispetto a quello documentato dallo stesso al momento dell'offerta.

5. Il DL verificato il rispetto del cronoprogramma nell'esecuzione dei lavori e la documentazione probante la maggiore onerosità subita dall'appaltatore riconosce la compensazione così come segue:

- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione e per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza;
- se la maggiore onerosità provata dall'appaltatore è relativa ad una variazione percentuale superiore a quella riportata nel decreto MIMS, la compensazione viene riconosciuta per la sola parte eccedente il 5% e in misura pari all'80% di detta eccedenza.

6. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate, inoltre, restano esclusi dalla stessa i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

7. Concluse le verifiche da parte del DL, il RUP, al fine di individuare la compensazione da riconoscere all'appaltatore, conduce apposita istruttoria che tiene conto proprio delle risultanze di cui al punto 5.

8. Conclusa l'istruttoria la revisione dei prezzi è riconosciuta in definitiva su ogni singolo SAL e non conguagliabile con gli altri.

9. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo in ordine alle modalità di revisione prezzi si rinvia al disposto dell'art. 29 del D.L. 4 /2022

ART. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

3. Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010.

4. L'amministrazione committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto.

ART. 29 – Subappalto

1.L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

2.Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto.

3.L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione delle prestazioni o dei lavori oggetto del contratto secondo le disposizioni del presente articolo.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

4.È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'articolo 105 comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

5.I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto,

previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'art. 80;

b) il subappaltatore si impegni a rispettare:

- i medesimi vincoli ed obblighi incombenti sull'appaltatore e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging),
- i principi della parità di genere (Gender Equality) e per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021,
- le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al Decreto 11 gennaio 2017.

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

6. L'affidatario può subappaltare a terzi l'esecuzione di opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'articolo 89, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

7. L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica, direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

8. Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

10. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. Il subappaltatore riconosce, altresì, ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

11.L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

12.L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

13.L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.

14.Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

15.Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del d.lgs. n. 81/2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, della Legge n. 136/2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati che deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

16.L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

17.I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n.81 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. LA Direzione Lavori e il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza. Il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto

ART. 30- Pagamento ai subappaltatori

1.L'Amministrazione Committente provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dei lavori da loro eseguiti., nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore è obbligato a trasmettere all'Amministrazione Committente, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

2.Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore, da parte dell'Amministrazione Committente;
- b) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

3.Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1, l'Amministrazione Committente sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

4.La documentazione contabile indicata sopra deve specificare separatamente:

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
- c) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate , ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto D.P.R.

5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

6.Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:

- a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
- b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
- c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante;
- d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.

7. La Stazione appaltante può opporre al subappaltatore l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile

CAPO V - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

ART. 31 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale. Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.
3. Gli oneri per la sicurezza per le prestazioni a corpo sono valutati in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nei documenti di gara, secondo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavori, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 32- Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.
3. Nel corrispettivo per l'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti della perizia di variante.
4. La contabilizzazione delle opere è effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari netti desunti dall'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 2. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall'offerta tecnica di cui all'articolo 3, comma 4, secondo periodo, pertanto:
 - a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni sostituite, come desunti dall'elenco prezzi di cui all'articolo 3, comma 2;
 - b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate senza l'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla liquidazione degli stati di avanzamento e della contabilità finale.

ART. 33 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia è effettuata con delle liste per ciascuna prestazione ordinata dalla Direzione Lavori di manodopera, noli e trasporti e secondo le somministrazioni correttamente eseguite dall'esecutore stesso.
I prezzi unitari sono qui di seguito specificati:

Per la manodopera, fornitura di materiali a piè d'opera, noli e trasporti saranno applicate le tariffe previste nel prezzario di riferimento di Regione Lombardia.

2. Ai prezzi come sopra determinati si applicherà:

a) ai costi della fornitura di materiali a piè d'opera la percentuale di ribasso d'asta offerta dall'esecutore in sede di gara sull'intero importo del prezzo unitario;

b) ai costi della manodopera, noli e trasporti la percentuale di ribasso d'asta offerta dall'esecutore in sede di gara sarà applicata (se non già compresa nei prezzi vigenti) limitatamente alla quota relativa all'utile d'Impresa ed alle spese generali (così come quantificati dal tariffario di riferimento).

CAPO VI- CAUZIONI E GARANZIE

ART. 34 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs 50/2016, a seguito dell'aggiudicazione, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria (cauzione definitiva), a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento delle prestazioni. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La Stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

2. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

3. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione certificato di collaudo, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla

consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

4. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 35 - Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 del codice dei contratti, l'importo della garanzia di cui all'Art. 35 e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

2. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al comma 1, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con le riduzioni di cui ai commi precedenti, per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

4. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 36- Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dei Contratti, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre adeguata polizza assicurativa. La polizza assicurativa è prestata da impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La garanzia assicurativa deve coprire tutti i danni subiti dall'amministrazione committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, nonché prevedere una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori.

3.La polizza coprirà i rischi relativi a tutti i sette lotti; pertanto, tale polizza deve prevedere le seguenti somme:

a) per rischi di esecuzione:

- per opere oggetto del contratto: una somma non inferiore ALL'IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE COMPRENSIVO DI IVA;

- per opere preesistenti: una somma di euro 1.000.000,00

b) per responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.): un massimale per sinistro pari a Euro 2.500.000,00

4.La garanzia dovrà essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La copertura assicurativa cessa alla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali come indicata nell'Art. 15 del presente capitolato.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della Stazione appaltante.

ART. 37 - Polizza di responsabilità civile professionale del progettista

1.Il progettista designato dall'aggiudicatario alla redazione del progetto esecutivo, è obbligato, ai sensi del combinato disposto di cui artt. 24 comma 4 e art. 106, commi 9 e 10 del D.lgs 50/2016, alla data di stipula del contratto principale con l'aggiudicatario, a produrre la polizza di responsabilità civile professionale del progettista, per i rischi di progettazione che deve coprire anche le eventuali nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti, resesi necessarie in corso di esecuzione.

CAPO VII - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

ART. 38 – Modifiche del contratto

1.Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo. Le eventuali varianti in corso d'opera, qualora ammissibili secondo le disposizioni di legge, verranno contabilizzate a misura, data l'invariabilità contrattuale delle percentuali delle singole lavorazioni a corpo di cui si compone l'intervento ed a salvaguardia delle partite di lavorazioni a corpo eventualmente già contabilizzate in via definitiva in corso d'opera ai sensi dell'art. 43 comma 6 del D.P.R. n. 207/2010.

2.Le modifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.

Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP, ai sensi dell'articolo 8 comma 7 del DM n. 49 del 07/03/2018.

3.Non costituiscono varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte della Stazione appaltante.

La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del PSC con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui all'articolo Art. 49bis, nonché l'adeguamento dei POS.

ART. 39- Varianti per errori od omissioni progettuali

1. I contratti possono parimenti essere modificati anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura, se il valore della modifica è contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

2. La responsabilità dei danni subiti dalla Stazione appaltante è a carico dei titolari dell'incarico di progettazione; si considerano errore od omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

ART. 40 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale.

2. Se tra i prezzi dell'elenco prezzi contrattuale, non sono previsti prezzi per i lavori e le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all'articolo 2, comma 5, come integrati dalle previsioni di cui all'articolo 8, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018.

3. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

ART. 41– Piano sicurezza e di coordinamento (PSC)

1. L'esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).

2. L'esecutore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'esecutore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare

sulla documentazione di cantiere; sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

4. Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono tacitamente accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'esecutore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti in corso d'opera.

ART. 42 – Piano operativo sicurezza (POS)

1. L' esecutore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28, commi 1, 2, e gli adempimenti di cui all'articolo 26, comma 1, lettera b), del D.Lgs 6 aprile 2008, n. 81 e contiene inoltre le notizie di cui all'articolo 28, dello stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui all'allegato XV, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a) e dall'articolo 100, del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81.

ART. 43 – Osservanza e attuazione piani sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'esecutore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell'art. 72 (in forza di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs 18 aprile 2006, n. 50). Potrà peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell'art. 92, comma 1, lett. e) del D.Lgs n. 81/2008.

2. L'esecutore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (art. 101 c. 3 D.Lgs.

n. 81/2008).

In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo.

4. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria è responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

5. L'esecutore dovrà pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dell'inizio dei lavori:

- il nominativo e il luogo di reperibilità del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;
- il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
- il nominativo del preposto di cantiere;
- ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, l'esecutore ha facoltà, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al Coordinatore per l'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. È comunque facoltà di tutte le imprese esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per l'Esecuzione, tramite l'impresa affidataria, che provvede alla verifica della congruenza al Piano di Sicurezza e Coordinamento proprio, proposte di modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.

7. L'esecutore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per l'Esecuzione prima dell'inizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del POS dovrà essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.

8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti minimi previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui cantieri.

CAPO VIII – CONTROVERSIE -ESECUZIONE D'UFFICIO-MANODOPERA

ART. 44 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n.50/2016 ;

b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'articolo 106 ;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs n.50/2016 per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

2.Ulteriori motivazioni per le quali la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'esecutore, sono:

a) l'inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale ai sensi dell'articolo 92 del D.Lgs n.81/2008 ;

b) il subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione delle norme regolanti il subappalto.

c)inadempimento degli obblighi derivanti da eventuale contratto di avalimento, ai sensi dell'art. 89, comma 9 del D.Lgs 50/2016 e smi,

d) violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR62/2013)

3.Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs n.50/2016.

4.Fermo restando quanto previsto in materia di informativa antimafia dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti nonché del valore dei materiali utili

esistenti in cantiere nel caso di lavoro, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

5. Quando il direttore dei lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

6. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni.

Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

7. Nel caso in cui la prosecuzione dei lavori, per qualsiasi motivo, ivi incluse la crisi o l'insolvenza dell'esecutore anche in caso di concordato con continuità aziendale ovvero di autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa, non possa proseguire con il soggetto designato, la stazione appaltante, previo parere del collegio consultivo tecnico, salvo che per gravi motivi tecnici ed economici sia comunque, anche in base al citato parere, possibile o preferibile proseguire con il medesimo soggetto, dichiara senza indugio, in deroga alla procedura di cui all'articolo 108, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione del contratto, che opera di diritto, e provvede secondo una delle seguenti alternative modalità:

a) procede all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;

b) interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;

c) indice una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;

d) propone alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e contrattuali originariamente previsti, l'impresa subentrante, ove possibile e compatibilmente con la sua organizzazione, prosegue i lavori anche con i lavoratori dipendenti del precedente esecutore se privi di occupazione.

8. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

9. Nei casi di risoluzione del contratto dichiarata dalla Stazione appaltante la comunicazione della decisione assunta sarà inviata all'esecutore nelle forme previste dal Codice, anche mediante posta elettronica certificata (PEC), con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In contraddittorio fra la Direzione lavori e l'esecutore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, si procederà quindi alla redazione del verbale di stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, all'accertamento di quali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo.

ART. 45 - Accordo bonario – Arbitrato

1. Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto.

2. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. n. 50/2016. Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata. Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016. Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

ART. 46- Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario, ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice, e l'appaltatore confermi le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Mantova ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

ART. 47- Collegio consultivo tecnico

1. Ai sensi dell'art. 6 del DL 76/2020 convertito con L. 120/2020, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci giorni da tale data, verrà costituito il collegio consultivo tecnico, con i compiti previsti dall'articolo 5 del decreto sopracitato e con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso.
2. Il collegio consultivo tecnico sarà formato da tre componenti, dotati di esperienza e qualificazione professionale adeguata alla tipologia dell'opera, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti con comprovata esperienza nel settore degli appalti delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto .
3. I componenti del collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte

ART. 48 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei Contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati

identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui sopra comporta l'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il soggetto munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE, PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL'OPERA

ART. 49 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'articolo 22, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio, da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

4. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici di cui all'articolo 26, comma 6; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, se redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo di cui all'articolo 63, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

5. Non si riterranno ultimati i lavori senza la presentazione del certificato di bonifica ove sia necessario.

ART. 50- Termini per il collaudo

1. Conformemente all'articolo 12 del d.m. 49/2018, il direttore dei lavori, a fronte della comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'esecutore, elaborerà tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori e lo invierà al RUP, il quale ne rilascerà copia conforme all'esecutore.
2. Il certificato di ultimazione elaborato dal direttore dei lavori potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
3. In sede di collaudo il direttore dei lavori:
 - a) fornirà all'organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmetterà allo stesso la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori;
 - b) assisterà i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - c) esaminerà e approverà il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
4. La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce l'incarico del collaudo a soggetti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, iscritti all'albo dei collaudatori nazionale o regionale di pertinenza.
5. Il collaudo deve essere concluso entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto.
6. I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare le disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 102 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
7. L'esecutore, a propria cura e spesa, metterà a disposizione dell'organo di collaudo gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimarrà a cura e carico dell'esecutore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a tali obblighi, l'organo di collaudo potrà disporre che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito dell'esecutore.
8. Durante l'esecuzione dei lavori la stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena corrispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto previsto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato e nel contratto.
9. Nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettuerà visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. In particolare sarà necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale dovranno essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, sarà redatto apposito verbale.
10. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l'organo di collaudo prescriverà specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all'esecutore un termine; il certificato di collaudo non sarà rilasciato sino a che non risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescritte. Nel caso di inottemperanza da parte dell'esecutore, l'organo di collaudo disporrà che sia provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili,

purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

11. All'esito positivo del collaudo, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dagli stessi, il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore; il relativo pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità, salvo che sia espressamente concordato nel contratto un diverso termine, comunque non superiore a sessanta giorni e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

12. Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 51- Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche nelle more del collaudo, con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario di cui all'articolo 62, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla direzione lavori.

2. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facoltà, comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non si può opporre per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore può chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dall'articolo 55, comma 3.

CAPO X NORME FINALI

ART. 52 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d'appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'appaltatore a termini di contratto;

d) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato;

f) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di cui all'articolo 57 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini di contratto all'appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

j) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

k) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto

specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;

l) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

o) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e l'accurato lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante l'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso l'ufficio comunale competente e quant'altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;

w) il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale (con l'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell'appalto;

y) l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

2. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

3. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni causati da forza maggiore non imputabili all'appaltatore sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'esecutore.

5. L'appaltatore è altresì obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

6. L'appaltatore deve produrre alla DL un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

7. L'appaltatore è inoltre tenuto a:

- Redigere, al termine dei lavori e su indicazione del RUP:

- a) un consuntivo scientifico predisposto dall'Appaltatore e sottoscritto dal direttore dei lavori
- b) una relazione tecnico-scientifica redatta dai professionisti afferenti alle rispettive competenze, con l'esplicitazione dei risultati culturali e scientifici raggiunti.
- c) l'aggiornamento del piano di manutenzione;
 - Raccogliere e fornire al DL, le documentazioni, dichiarazioni di corretta fornitura e posa, dichiarazioni di conformità impianti (completi di tutti gli allegati richiesti dai disposti di norma), dichiarazioni sui materiali richiesti dalla D.L. certificati (in particolare certificati REI), elaborati as-built, prove (materiali, cubetti cls, ferri, prefabbricati, predisposizione e assistenza alle prove di carico secondo indicazioni del collaudatore), prove di verifica di tutti gli impianti con attrezzature/energia/acqua di cantiere, predisposizioni richieste dal DL in attesa della futura gestione, libretti di istruzione, gestione e manutenzione controfirmati dalla ditta affidataria (su supporto cartaceo e digitale);
 - Realizzare e posare segnaletica ed etichettatura di impianti e relativi accessori secondo le indicazioni della DL (tutte le derivazioni devono essere chiaramente riconoscibili per la successiva gestione);
 - Predisporre verbale di consegna dell'area (secondo indicazioni RUP) con relativi allegati e chiavi (n°4 copie di chiavi con porta chiave etichettato per ogni chiave e n°4 cassette contenitore chiavi con elenco prestampato ed etichette), il tutto secondo indicazioni del RUP;
 - Consegnare i manuali necessari alla futura gestione dell'area controfirmati dalla ditta affidataria (su supporto cartaceo e digitale)
 - Raccogliere e fornire al DL tutta la documentazione relativa all' attivazione delle utenze (su supporto cartaceo e digitale);

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nell'importo contrattuale. L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati acquisiti in merito alle opere appaltate, in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.

ART. 53 - Conformità agli standard sociali

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto. La sottoscrizione può essere omessa se l'appaltatore è in possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilità Sociale SA8000.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformità ai predetti standard, gli standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, chela Stazione appaltante ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalità di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione Appaltante può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al Decreto del Ministro dell'Ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale nella misura di cui all'articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

ART. 54 - Proprietà dei materiali di scavo e demolizione- rinvenimenti

1. In attuazione dell'art. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante, ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione appaltante.

2. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato generale d'appalto i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni devono essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell'appaltatore, compreso ogni onere di trasporto e di conferimento al recapito finale (comprensivi degli oneri da corrispondere al titolare del sito di conferimento) intendendosi tutte le spese e gli oneri adeguatamente compensati con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e per le demolizioni.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d'appalto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 5.

ART. 55 - Utilizzo dei materiali recuperati o riciclati

1. Il progetto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto del ministero dell'ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

ART. 56 - Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, tra cui l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo (D.M. 161/2012).

2. E' altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, comprese:

g) terre e rocce di scavo considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del D.Lgs 152/2006;

- h) terre e rocce di scavo sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto dell'articolo 185 del D.Lgs.152/2006, ferme restando le disposizioni del comma 4 del medesimo articolo.

3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore eventuali ulteriori adempimenti imposti da norme sopravvenute.

L'appaltatore è tenuto al rispetto del criterio ambientale minimo "Scavi e rinterri", specificato nella parte tecnica del presente capitolato.

ART. 57 - Cartello di cantiere e custodia del cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37. Nel dettaglio il cartello dovrà essere condiviso con gli uffici, che metteranno a disposizione uno standard con loghi e immagini a garanzia di buona leggibilità ed adeguatezza rispetto al contesto monumentale in cui il cantiere si trova (fac simile in allegato 3)

2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate sarà fornito in conformità al modello di cui all'allegato.

3. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

ART. 58 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs 104/2010 (Codice del processo amministrativo).

2. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs 104/2010.

3. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs 104/2010.

ART. 59 - Tracciabilità dei pagamenti

1. Secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, gli operatori economici titolari dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti, accessi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., dedicati, anche se non in via esclusiva, entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione successiva, comunicando altresì negli stessi termini la generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi legali, degli interessi di mora e per la richiesta di risoluzione di cui all'Art. 32, comma 4, del presente Capitolato.

2. Sono oggetto di tracciabilità tutti i flussi finanziari relativi all'intervento per:

- a) pagamenti a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o

comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, secondo quanto disciplinato dall'articolo 3, comma 3, della legge n. 136 del 2010.

Ogni pagamento di cui al comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG e il CUP di cui all'Art. 1, comma 5.

4. Sono fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge 136/2010:

i) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

j) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

5. I soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART. 60 - Disciplina antimafia

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, per l'appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato Decreto Legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 1.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia di cui all'articolo 87 del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo.

3. Qualora in luogo della documentazione di cui al comma 2, in forza di specifiche disposizioni dell'ordinamento giuridico, possa essere sufficiente l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo) nella sezione pertinente, la stessa documentazione è sostituita dall'accertamento della predetta iscrizione.

4. Ai sensi dell'art. 2 c. 2 del D.P.C.M. 18 aprile 2013, come modificato con D.P.C.M. 24 novembre 2016 (pubblicato nella G.U. n. 25 del 31 gennaio 2017), nei casi di cui all'art. 1 c. 52 della L. n. 190/2012 e s.m.i., la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e sub-contratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cd. White list).

Nello specifico, ai sensi dell'art. 1 c. 53 della L. n. 190/2012 e s.m.i., sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

ART. 61 - Spese contrattuali, imposte e tasse

1. Ai sensi dell'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all'articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei contratti:

- a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifico, le imposte di registro e di bollo, le spese per diritti di segreteria e di rogito, le spese di copia conforme del contratto e dei documenti e disegni di progetto, nonché le ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

3. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore e trova applicazione l'articolo 8 del capitolato generale d'appalto.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli atti di gara per l'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

5. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.

